



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori PEROSINO, GALLONE, PAPTAEU, SERAFINI,
BIASOTTI, DAMIANI, PAROLI, BINETTI, PAGANO, TIRABOSCHI, MASINI,
CALIGIURI, AIMI, MINUTO, STABILE, MALLEGNI e FERRO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 AGOSTO 2021

Disposizioni per fronteggiare la situazione emergenziale
da rischio alluvioni

ONOREVOLI SENATORI. – Il cambiamento climatico è ormai conclamato e, anzi, appare irreversibile salvo correzioni rapide e globali. Ciò comporta eventi meteorologici abnormi con caduta di acqua copiosa e rapida che determina fenomeni alluvionali. I fiumi e i torrenti di tutto il territorio nazionale sono invasi, quale evento residuale, da materiale litoide e lapideo, tronchi legnosi e financo rifiuti indifferenziati. Occorre intervenire con urgenza per ristabilire lo stato degli alvei e delle sponde, garantendo la portata e il deflusso delle acque a tutela di esondazioni e allagamenti che costituiscono pericolo per le persone e arrecano danni alle infrastrutture e al patrimonio pubblico e privato.

Data l'inerzia legislativa, amministrativa e pratica degli ultimi decenni, il presente disegno di legge si propone, in via straordinaria fino al 31 dicembre 2026, di permettere di agire con urgenza, riducendo il numero e le modalità di autorizzazioni, salvaguardando nel contempo gli aspetti ambientali e morfologici, la tutela della flora e della fauna e ogni aspetto legato alla transizione ecologica *in fieri*. Si prevede infatti che i sindaci dei comuni possano, nei tratti di competenza, con ordinanza autorizzare in via d'urgenza gli interventi che interessino i territori di loro competenza, senza nessun'altra autorizzazione sovraordinata.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge reca disposizioni per fronteggiare la situazione emergenziale da rischio alluvioni, considerata la presenza di tronchi, arbusti e cespugli lungo gli argini dei fiumi negli alvei e nelle aree perifluviali, nonché di materiale litoide e lapideo, fattori che inibiscono il regolare deflusso delle acque soprattutto in caso di piena.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la presente legge stabilisce le modalità di esecuzione di interventi di carattere straordinario e preventivo e di pulizia delle aree appartenenti al demanio idrico fluviale, al fine di garantire il corretto assetto plano-altimetrico degli alvei, dei corridoi fluviali e delle relative aree pertinenziali, quali rive, sponde e terrapieni, tenendo conto della traiettoria evolutiva storica degli alvei.

Art. 2.

(Interventi)

1. Gli interventi autorizzati ai sensi della presente legge sono quelli di manutenzione idraulica straordinaria, diretti a migliorare la funzionalità dell'alveo fluviale, compreso l'alveo di piena, con opere mirate al ripristino della sezione originale di deflusso attraverso:

a) l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia e altre materie dal letto dei fiumi, torrenti e canali pubblici, fino al ripristino del livello storico dell'alveo;

b) l'estrazione di tronchi d'albero e di materiali vegetali che impediscono il regolare deflusso delle acque;

c) la mitigazione del rischio geologico attraverso la stabilizzazione dei versanti;

d) la rimozione, il trasporto e lo smaltimento di eventuali rifiuti indifferenziati.

Art. 3.

(Procedure)

1. In via straordinaria e fino al 31 dicembre 2026, i sindaci dei comuni possono, nei tratti di competenza, con propria ordinanza, autorizzare in via d'urgenza gli interventi di cui all'articolo 2, che interessino i territori di loro competenza. Non è richiesta nessun'altra autorizzazione sovraordinata. I progetti devono contenere la relazione geologica idraulica, il piano di sicurezza, la relazione storica sommaria degli interventi precedenti e gli affidamenti ai sensi della legislazione vigente in materia.

2. Prima dell'esecuzione dei lavori, i comuni ne danno comunicazione, attraverso posta certificata, alle rispettive regioni o agli uffici decentrati, ove presenti, nonché al Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, territorialmente competente. Alla comunicazione deve essere allegata un'analisi geologica e idraulica che attesti la conformità e l'adeguatezza degli interventi da eseguire.

3. Il materiale rimosso può essere ritenuto dagli operatori o usato alla ricostruzione di sponde o aree adiacenti o trasportato altrove. Il trasporto, il mantenimento in cantiere e la cessione dei materiali di risulta avvengono in deroga al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Le ceppaie che sostengono le rive e le piante arbustive o arboree fuori alveo devono essere salvaguardate, laddove non costituiscono ostacolo alle acque, secondo tradizione colturale locale. I rifiuti in-

differenziati eventuali devono essere smaltiti ai sensi della normativa vigente in materia.

4. La flora e la fauna devono essere salvaguardate, ove non costituiscano impedimento ai lavori, istituendo aree limitrofe laterali agli alvei.

Art. 4.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

2. Gli interventi di cui alla presente legge sono a carico dei comuni che possono beneficiare di contributi regionali o di altri enti.

€ 1,00